



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 62/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al G. n. 20647 M del Registro di Segreteria, sul ricorso promosso dal sig. OMISSIS, ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Carabba (c.f. CRBRCC73B01E435R) del Foro di OMISSIS, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio all'indirizzo pec: avvocatorocccarabba@pec.giuffre.it,

CONTRO

- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in L'Aquila presso il Complesso Monumentale di San Domenico, via Buccio di Ranallo,

- Guardia di Finanza, in persona del rappresentante legale *pro tempore*,

- Inps - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

PER

il riconoscimento di patologia dipendente da causa di servizio ai fini della

successiva richiesta di pensione privilegiata (art. 12 del d.P.R. n. 461/2001).

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 14 novembre 2023, il sig. **OMISSIS**, luogotenente della Guardia di Finanza, rappresentava di essere affetto da patologia rachidea cervico-lombare e di ritenere che detta patologia fosse derivante dalla sua attività lavorativa. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare di essere affetto da “*spondilouncoartrosi cervico-lombosacrale con anterolistesi da C4 a C7 e discopatie D7/D8, D12/L1 e da L4 a S1 a moderato impegno funzionale*”, ascrivibile alla 8ª categoria A, e, ai fini della successiva richiesta di pensione privilegiata, la dipendenza delle suddette patologie da causa di servizio. Evidenziava la sussistenza della giurisdizione di questa Corte sulla domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, non avendo rilievo la circostanza di essere ancora in servizio attivo e di non aver presentato istanza di pensione privilegiata, richiamando quanto affermato dalle SS.RR. di questa Corte con sentenza n. 12/2023/QM. Faceva presente che in data **OMISSIS**/2018 aveva presentato al Comando Provinciale della Guardia di Finanza istanza di accertamenti medico legali per dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo, successivamente integrata con una relazione analitica dell’**OMISSIS** 2021 in merito ai fatti di servizio. In data **OMISSIS**/2021 era stato sottoposto a visita medica dalla 2ª CM del Dipartimento di Medicina Legale di **OMISSIS** ed era stato riconosciuto affetto da “*Spondilouncoartrosi cervico-lombosacrale con anterolistesi da C4 a C7 e discopatie D7/D8, D12/L1 e da L4 a S1 ad impegno funzionale in atto*” (patologia ascrivibile alla 8ª categoria ai fini dell’equo indennizzo) ed “*artrosi cervicale*”

e lombare”, con decorrenza dal 7 dicembre 2017, data della conoscibilità della patologia. In data **OMISSIS/2022** il Comitato per la verifica delle cause di servizio del Ministero dell'economia e finanze aveva negato la dipendenza da causa di servizio delle suddette patologie. Tale parere era stato confermato in data **OMISSIS/2022**, a seguito di richiesta di riesame dell'interessato. Esponeva di non ritenere condivisibili tali conclusioni e, al riguardo, descriveva le mansioni operative svolte, richiamando gli “elementi informativi” rilasciati dall'Amministrazione di appartenenza il **OMISSIS/2023** e prodotti in giudizio. Rappresentava di essere stato sottoposto a visita medico legale dal dott. **OMISSIS**, indicato quale proprio CTP, il quale, dopo aver evidenziato le patologie in questione, aveva affermato che l'attività di servizio svolta dal ricorrente aveva inciso in maniera rilevante sull'insorgenza della spondilouncoartrosi cervico-lombo-sacrale con discopatie D7/D8, D12/L1 e da L4 a S1 e aveva concluso che la rachipatia cervico-lombare dalla quale era affetto il ricorrente era dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla categoria A/8.

2. Con memoria del 26 marzo 2024 si costituiva in giudizio la **Guardia di Finanza, Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Ufficio Contenzioso Trattamento Economico**. In via pregiudiziale, eccepiva l'inaammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questa Corte, evidenziando che l'istanza originariamente prodotta dal ricorrente era volta ad ottenere l'equo indennizzo e, quindi, riguardava un oggetto non ricompreso nella giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica. Solo con il ricorso in esame l'accertamento della dipendenza da causa di servizio era stato richiesto ai fini della successiva richiesta di pensione privilegiata. Nel merito affermava l'infondatezza del ricorso. Riepilogava il quadro fattuale, citando i pareri del

Comitato di verifica e la determinazione n. **OMISSIS** del **OMISSIS**/2023, con la quale il Centro informatico amministrativo nazionale della G.d.F. aveva affermato il non riconoscimento della dedotta infermità quale dipendente da causa di servizio. Richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, sottolineava che, ai sensi dell'art. 64, d.p.r. n. 1092/1973 per il riconoscimento della pensione privilegiata, occorre la prova di un rapporto causale, o almeno concausale, tra l'affezione e gli eventi di servizio e che, ai sensi del successivo art. 165, l'accertamento di tale nesso eziologico è rimesso in via esclusiva al Comitato di verifica per le cause di servizio ex art. 11, comma 1, d.p.r. n. 461/2001, il cui giudizio è obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione. Affermava la legittimità del giudizio di tale Comitato, il quale, con puntuale motivazione e previa valutazione della documentazione prodotta, aveva ritenuto non ravvisabile lo svolgimento di attività esorbitanti dai normali servizi di istituto o eccezionali rispetto ai compiti svolti dal parigrado. In proposito, la G.d.F. sottolineava che il servizio svolto era tipico del grado e dell'incarico ricoperto. Sosteneva inoltre la carenza di elementi di prova circa il rapporto tra il servizio svolto e le infermità dedotte, il cui onere gravava sul ricorrente in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c. Escludeva altresì la valenza probatoria della consulenza tecnica di parte ai fini del riconoscimento stesso.

3. Con memoria del 26 marzo 2024, si costituiva in giudizio il **Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del Tesoro, Ufficio XI – Comitato di verifica** per le cause di servizio, (c.f. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente dei ruoli del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, dalla sig.ra Paola Codino funzionario del Ministero

dell'Economia e delle Finanze in servizio presso la Direzione dei Servizi del

Tesoro e dalla dott.ssa Anna Lisa Sergio, Funzionaria del Ministero dell'Economia

e delle Finanze, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila,

con elezione di domicilio ai fini del presente giudizio, presso la Ragioneria

Territoriale dello Stato di L'Aquila, Via Francesco Filomusi Guelfi, 23 - 67100

L'Aquila, pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it.

In via preliminare chiedeva l'estromissione dal giudizio per difetto di

legittimazione passiva, essendo il parere emanato dal Comitato un atto

endoprocedimentale, come tale valutativo e strumentale all'emanazione del

provvedimento conclusivo e, quindi, sfornito del requisito dell'esecutività

immediata tipica degli atti amministrativi. Sempre in via preliminare eccepiva

l'inammissibilità del ricorso perché presentato avverso meri atti

endoprocedimentali, stante l'assenza del provvedimento conclusivo della

procedura di riconoscimento della causa di servizio in competenza del Comando

della G.d.F., quale Amministrazione di appartenenza del ricorrente. Nel merito

chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando il rispetto da parte del Comitato

dell'onere motivazionale a suo carico e l'assenza di vizi logici, avendo tenuto in

debito conto le osservazioni presentate dal sig. **OMISSIS** in sede di riesame e

avendo puntualmente verificato ed escluso che l'attività lavorativa avesse costituito

un rischio specifico ai fini della causalità o concausalità nell'insorgenza e decorso

dell'infermità in questione. Forniva chiarimenti in merito al necessario rapporto di

causalità. Evidenziava altresì che l'onere della prova era a carico del ricorrente ex

art.2697c.c.

4. Con memoria del 29 marzo 2024, si costituiva in giudizio **l'INPS – Istituto**

Nazionale della Previdenza Sociale con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R), Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in L'Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto. Eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in quanto, essendo il ricorrente ancora in servizio, la domanda proposta atteneva al rapporto di pubblico impiego, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Giudice amministrativo. Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso in quanto volto ad un mero accertamento da far valere "a futura memoria", con carenza di un interesse attuale e concreto al ricorso stesso. Sosteneva altresì l'improponibilità del ricorso per la mancata presentazione di una domanda amministrativa di pensione privilegiata, essendo un soggetto ancora in servizio. Nel merito affermava l'infondatezza della domanda, in considerazione del parere negativo reso dalla CMV, obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione, circa la dipendenza della dedotta patologia da causa di servizio, opponendosi alla nomina di un CTU.

5. Nell'udienza pubblica del 16 aprile 2024, questo giudice ha emesso ordinanza **n. 9/2024** con la quale, ritenendo che la questione di merito concernesse l'accertamento e la declaratoria della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal ricorrente, e che, pertanto, si trattasse di una questione di natura squisitamente medico-legale e ravvisando la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale, in grado di approfondire nei suoi esatti termini la questione, di natura prettamente tecnica, con particolare riguardo ai seguenti quesiti: a) l'esatta diagnosi e la decorrenza della patologia di cui alla

domanda del ricorrente; b) la relativa classificazione tabellare ai fini pensionistici;

c) se tale patologia sia suscettibile di miglioramento; d) se la patologia in questione

sia o meno da qualificare come dipendente da causa di servizio, ha incaricato il

Collegio Medico Legale della Difesa, Sezione speciale presso la Corte dei Conti,

munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche, per emettere un

qualificato parere in merito;

6. Con la suddetta ordinanza, questo giudice, considerando che l'oggetto del

giudizio riguardasse l'accertamento della patologia *“spondilouncoartrosi cervico-*

lombosacrale con anterolistesi da C4 a C7 e discopatie D7/D8, D12/L1 e da L4 a S1 a

moderato impegno funzionale”, della relativa categoria di ascrivibilità e della dipendenza

da causa di servizio, quale presupposto del successivo trattamento pensionistico

privilegiato, ha ritenuto la domanda proposta ammissibile in considerazione di

quanto chiarito dalle SS.RR. di questa Corte con sentenza n. 12/2023/QM/PRES,

che ha enunciato il seguente principio di diritto: *“è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c.*

1 lett. b) c. g. c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli

in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza

in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo

introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda

amministrativa di pensione privilegiata”.

7. In data 2 maggio 2024, vista la suddetta ordinanza, l’Inps ha comunicato i

nominativi dei propri C.T.P. chiedendo che tutte le comunicazioni ufficiali

venissero inviate al seguente indirizzo Pec:

contenziosogiudiziario.medicolegale@postacert.inps.gov.it.

8. Assolti tutti gli adempimenti di rito da parte delle parti costituite necessari a partecipare alle operazioni peritali (nomine dei CTP) disposte dal CML e dopo rinvio disposto da questo giudice per consentire il deposito del parere dell'organo consulenziale, in data 12 marzo 2025, è pervenuto presso questa Sezione giurisdizionale il motivato parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, a valle dell'inoltro del parere preliminare in data 21 febbraio 2025, al fine di eventuali note/osservazioni a cura di parte attrice e resistente.

9. Con memoria integrativa del 2 aprile 2025, il ricorrente, a mezzo dell'Avv. Carabba, ha contestato ed argomentato le conclusioni contenute nel parere del CML presso la Corte dei conti, depositando le osservazioni del proprio CTP, dott. **OMISSIS**, alle conclusioni del parere preliminare del CML presso la Corte dei conti ed ha eccepito l'imparzialità e la terzietà dell'organo consulenziale dal momento che sarebbe membro effettivo del Collegio Medico Legale un Maggiore della Guardia di Finanza, cioè espressione (come Ufficiale Superiore) della stessa Amministrazione che resiste nel presente giudizio;

10. Nell'udienza del 13 maggio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Giuliana Di Vincenzo, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, il ricorrente, a mezzo dell'Avv. Rocco Carabba, si è riportato alle conclusioni depositate in atti chiedendone l'accoglimento, l'Avv. Capannolo per l'INPS, parte resistente, si è riportata alle conclusioni contenute nella propria memoria di costituzione e che ha chiesto il rigetto del ricorso e si è opposto alla richiesta di ulteriore consulenza tecnica, il Ten. Col. Mancino per la Guardia di Finanza e la Dott.ssa Sergio per il Ministero dell'Economia e delle Finanze si sono riportati alle proprie memorie.

11. In data odierna la causa, dunque, è stata trattata e decisa.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, va accolta la domanda di estromissione del Ministero dell'economia e delle finanze, essendo il Comitato di Verifica organo pacificamente privo di legittimazione passiva nella presente controversia, al di là delle finalità "prudenziali" della sua chiamata in causa. È lo stesso ricorrente a ritenere che non sia necessaria una nuova pronuncia del Comitato, per tacere del fatto che questo Giudice, avendo cognizione dell'intero rapporto pensionistico e dei diritti (non solo degli interessi legittimi), può in ogni caso assumere ogni utile decisione sulla domanda svolta nel ricorso, a prescindere dall'adozione di un nuovo parere del Comitato di Verifica che sostituisca il precedente annullato in sede di giurisdizione amministrativa.

2. Nel merito il ricorso non può essere accolto, in quanto infondato.

Si rileva che non sussistono le condizioni per lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. Difatti, la *res litigiosa* appare matura per la decisione ed interamente definita sotto il profilo medico legale, come appresso precisato.

Non può essere accolta l'eccezione di incompatibilità e il manifesto conflitto di interesse del CML nonché la violazione dell'art. 23, comma 3, ultimo periodo, del Codice di giustizia contabile, con compromissione del diritto di difesa.

Con memoria integrativa del 2 aprile 2025, il ricorrente, ha eccepito l'imparzialità e la terzietà dell'organo consulenziale dal momento che sarebbe membro effettivo del Collegio Medico Legale un Maggiore della Guardia di Finanza, cioè espressione (come Ufficiale Superiore) della stessa Amministrazione che resiste nel presente giudizio.

Tale eccezione non può essere accolta in quanto detta ritenuta incompatibilità non

risulta sia stata fatta presente all'organo consulenziale (e a questa Corte) neppure a seguito del parere provvisorio rilasciato dal CML, ma si appalesa generica nel suo contenuto in quanto non chiarisce in che termini la partecipazione dell'Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza abbia condizionato le valutazioni prettamente tecniche dell'intero Collegio Medico Legale.

Al riguardo, cade opportuno ricordare che, come già a suo tempo precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/QM/2007 del 24 ottobre 2007, da lungo tempo la legislazione ha previsto specificamente la facoltà, per il Giudice pensionistico della Corte dei conti, di richiedere “pareri” al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa (art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416) e alla Sezione di tale Collegio istituito presso la sede centrale di questa Corte in Roma (art. 2, comma 1, della legge 22 dicembre 1980, n. 913), nonché agli organi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 quale operante in virtù del richiamo di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 (“ospedali militari o civili aventi sede nella regione”), oltre che - al pari di altri “organi giudiziari” - a collegi medici istituiti presso il Ministero della Salute (art. 4-bis del d. lgs. 30 giugno 1993, n. 266, quale aggiunto dall'art. 52 della legge 16 gennaio 2003, n. 3); in aggiunta, al Giudice pensionistico è stata infine riconosciuta la facoltà ai sensi degli artt. 15, comma 1, e 26 del regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038, 73 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 453 del 1993, di disporre consulenze tecniche d'ufficio secondo le norme del Codice di procedura civile, affidandole a professionisti privati; la suesposta, risalente disciplina è oggi confluita nel Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni ed

integrazioni; - per quanto qui precipuamente rileva, la disciplina codicistica di riferimento si rinviene agli artt. 23, 97 e 166; - giova puntualizzare, tuttavia, che l'art. 97 prevede testualmente che il Giudice “nomina il consulente con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche”; - la nomina del consulente tecnico, quindi, è alternativa rispetto alla possibilità di avvalersi, in generale, delle “strutture ed organismi tecnici di amministrazioni pubbliche” (così come per la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione); - per quanto riguarda, specificamente, la Sezione speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso la Corte dei conti, essa trova oggi disciplina nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 23 marzo 2010, n. 66 (art. 189); - lo scopo legislativo, ritenuto dunque meritevole a tutt'oggi, è proprio quello di mettere a disposizione del giudice contabile un organo tecnico particolarmente qualificato, a composizione collegiale (dunque con maggior garanzia di obiettività e miglior “copertura” specialistica), interpellabile senza particolari formalità e senza aggravio di oneri economici e procedurali per le parti, essendo stabilmente incardinato presso la stessa autorità giurisdizionale (anche nell'ottica della continuità e della uniformità valutativa dei pareri medico legali resi, peraltro mai vincolanti per il giudice); - è evidente che la disciplina applicabile ai pareri resi dagli organi pubblici di consulenza medico-legale (e, *in primis*, della Sezione speciale) si differenzia, in ragione della speciale fonte normativa e della peculiare natura degli organi, rispetto a quella prevista dal codice di procedura civile e dal Codice della giustizia contabile per i consulenti tecnici d'ufficio in senso proprio (a titolo di mero esempio: le commissioni mediche non prestano giuramento in udienza; non percepiscono onorari; non comunicano previamente la propria relazione alle parti per acquisirne

le osservazioni prima del deposito nel fascicolo; ecc.); - del resto, si tratta di questioni a suo tempo già affrontate ed efficacemente sviscerate anche in sede di legittimità costituzionale, su cui non è il caso di soffermarsi ulteriormente (v. C. Cost., ord.ze nn. 131 del 1998, 248 del 2007, 194 del 2012); - l'organo consulenziale pubblico può essere, quindi, interpellato anche più volte consecutive per fornire al giudice tutto il supporto di competenza di cui vi sia necessità.

Le considerazioni sopra esposte permettono, senza alcun dubbio, di ritenere attendibile il parere reso in corso di causa dal Collegio Medico Legale istituito presso la Corte dei conti, coerente, oltremodo esauriente e adeguatamente motivato e coincidenti nelle conclusioni.

Questo Giudice non ha motivo di disattendere le conformi conclusioni raggiunte dapprima in sede amministrativa e, poi, in sede giurisdizionale, ad opera dell'interpellato organo consulenziale.

Il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, ha puntualmente verificato la documentazione medica prodotta dal ricorrente ed esaminato l'attività di servizio del ricorrente ed ha concluso: *“ la Scrivente Sezione dopo aver preso in esame l'attività esplicata dal Luogotenente della Guardia di Finanza, promotore del presente ricorso, ritiene di dover necessariamente esaminare l'eziologia della patologia artrosica sofferta dallo stesso alla soglia dei 52 anni (epoca della domanda amministrativa formulata). Sul punto, l'artrosi, ovvero il processo degenerativo sofferto a carico della colonna vertebrale dal ricorrente, è una malattia legata all'usura e all'invecchiamento delle articolazioni. Essa lentamente distrugge la cartilagine cuscinetto disposta sulle limitanti dei corpi vertebrali, in modo da difficoltà la loro escursione, creando particolari attriti e sfavorendo così la fisiologica flessibilità nei movimenti di flessione e lateralità fino a condizioni di vero e proprio impaccio articolare. Nel caso posto all'attenzione il fenomeno degenerativo lieve presente nel ricorrente ricomprende sia il tratto*

cervicale che quello lombare e si presenta ad insorgenza tipica dell'età propria delle malattie da usura (50 anni) su fenotipo caratterizzato da predisposizione anatomo-costituzionale. Alla visione della documentazione probante l'infermità, è possibile affermare che sul ricorrente insistono fenomeni degenerativi interessanti sia le articolazioni interapofisarie, uncovertebrali che le articolazioni intersomatiche con coinvolgimento del disco vertebrale (discoartrosi). I referti radiologici visionati difatti, oggettivano una riduzione della fisiologica lordosi a livello cervicale con modeste alterazioni degenerative interapofisarie nel tratto medio distale con nessun'alterazione a livello del tratto dorsale. A questi si aggiunge un normale allineamento dei metameri lombari con modeste alterazioni degenerative prevalentemente di tipo interapofisario nel tratto distale, con spazi intersomatici nei limiti. La sintomatologia algica, comprendente anche rigidità e limitazione articolare si manifestano solitamente a partire dai 50 anni di età, come nella fattispecie. I principali fattori di rischio sono l'età avanzata, le posture sbagliate, la pratica di alcuni sport e professioni particolarmente usuranti. Le ragioni sono spesso legate ad un eccessivo peso corporeo, come nel caso in esame, difatti il OMISSIS presenta un Indice di Massa Corporea, pari a 30,86 che inquadra un'obesità di classe 1, attività lavorative troppo usuranti, che non si appalesano in tal sede da un esame attento dei rapporti informativi forniti dall'Amministrazione di appartenenza del militare, in una vita troppo sedentaria ed una dieta poco equilibrata che considerato il peso corporeo sembrerebbe attagliarsi al soggetto in esame, nonché delle attività sportive agonistiche protratte nel tempo (calcio, tennis, ciclismo, rugby, corsa, equitazione per esempio) che comportino eccessivi carichi e torsioni sulla colonna, costretta ad un invecchiamento definito da iper-lavoro o da iper-distress che non sembrerebbe configurarsi nella fattispecie. I fattori eredo-costituzionali, soprattutto nei casi di coinvolgimento esteso cervicolombare, rappresentano il fenomeno causale maggiormente coinvolto (anello discale con particolare fragilità intrinseca) ed anche alcune malattie reumatiche (artrite reumatoide) possono esserne la causa. La condizione precitata può o meno essere associata ad una discopatia degenerativa caratterizzata appunto dalla

degenerazione patologica, come nel bulging discale o nella protrusione discale, una discopatia congenita o post-traumatica di uno o più dischi intervertebrali come nell'anterolistesi o nella retrolistesi, ossia uno scivolamento in avanti o indietro di una vertebra, come tra l'altro presente nel OMISSIS. Ne consegue dolore alla schiena e rigidità, anche se possono manifestarsi sintomi come formicolio e intorpidimento degli arti. L'anterolistesi del tratto C4-C7 descritta nel G.D. della CMO Gdf di Roma sembrerebbe, nel nuovo referto posto in visione alla Scrivente Sezione, essersi involuto in una retrolistesi di C3 su C4, tale condizione indipendentemente dalla condizione "antero" o "retro" identificata nei referti. Tale condizione ha un'eziologia congenita o post-traumatica come riferito precedentemente (nel merito non si ha alcuna menzione di traumi occorsi in servizio nel militare), pertanto etiopatogeneticamente legata a fenomeni meiotragici costituzionali del soggetto che ha altresì contribuito all'ulteriore sviluppo del fenomeno artrogeno a livello cervicale. Quanto ciò, in accordo a quanto precedentemente osservato anche dal Comitato di Verifica per le cause di servizio che ha ribadito, quanto fin qui esposto in due diversi pareri, tenendo conto anche delle osservazioni prodotte dalla parte ed anche in questa sede visionate. A valle di tutto quanto sopra, in linea con quanto previsto dall'ordinanza in rassegna, questa Sezione, preso atto della documentazione sanitaria clinico-strumentale allegata al presente ricorso, ritiene che la patologia sofferta dal OMISSIS, sia oggettivamente meglio inquadrabile come: "Segni di artrosi interapofisaria cervico-lombare in soggetto con lieve retrolistesi di C3 su C4 a modico impegno funzionale" e non dipendente dal servizio prestato dal Luogotenente nel Corpo della GdF. Questo in accordo a quanto precedentemente stabilito dal CVCS, e dopo un esame minuzioso di tutta la copiosa documentazione amministrativa allegata al ricorso che non rileva alcun rischio professionale iatrogeno a carico del OMISSIS nei compiti espletati. Vieppiù che nello stesso sono preesistenti alcune condizioni costituzionali predisponenti, quale l'obesità di prima classe e la retrolistesi che sono inquadrabili come principali fattori di rischio nell'insorgenza della patologia de qua".

Ma vi è di più.

Il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, in data **OMISSIS**/2025, ha provveduto ad inviare alle parti ed alla Sezione giurisdizionale ordinante, il parere preliminare relativo al presente giudizio. Trascorsi 15 gg. come disposto in ordinanza, concessi per eventuali note/osservazioni, nulla è pervenuto sia da parte attrice che resistente, di modo che il CML ha adottato il parere definitivo.

Orbene, all'esito di tale puntuale verifica, il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti ha concluso: *“l'esatta diagnosi della patologia sofferta dal Lgt OMISSIS della Guardia di Finanza è meglio inquadrabile come [Segni di artrosi interapofisaria cervico-lombare in soggetto con lieve retrolistesi di C3 su C4 a modico impegno funzionale] alla data della domanda del ricorrente e non sia da giudicare come dipendente dal servizio prestato dallo stesso nell'Amministrazione di appartenenza, decadendo pertanto gli ulteriori quesiti posti in ordinanza”*.

Questo Giudice ritiene che il parere reso dall'organo consulenziale sia convincente, persuasivamente motivato e meritevole di essere integralmente fatto proprio, nell'analisi e nelle conclusioni. In particolare, le considerazioni mediche svolte in essi appaiono il frutto di un percorso logico e scientifico ben strutturato, perfettamente aderente ai fatti di causa che evidenziano fenomeni degenerativi della zona lombare, che non appaiono di tale gravità da poter essere considerati come dipendente dal servizio prestato dal ricorrente nell'Amministrazione di appartenenza.

Orbene, questo Giudice, alla luce di ben due valutazioni medico - legali (Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e CML) di segno concorde, non ravvisa plausibili motivazioni per potersi discostare dalle conclusioni ivi raggiunte, basate sulla documentazione in atti ed assunte a seguito di puntuale esame delle

controdeduzioni offerte dalle parti in sede procedimentale.

In definitiva, il ricorso non può essere accolto.

Il travagliato iter del giudizio pensionistico suggerisce la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva, **RESPINGE** il ricorso e compensa le spese.

Così deciso, all'esito della Camera di consiglio del 13 maggio 2025.

Depositata in segreteria il 26/05/2025.

Il Giudice

Dott. Stefano Grossi

(firmato digitalmente)